



CITTÀ DI SULMONA

Ordinanza N. 17 del 04/05/2020

OGGETTO: Cimitero comunale. Regolamentazione degli orari di apertura al pubblico

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, ed i successivi provvedimenti adottati dalle competenti Autorità Nazionali per la gestione della emergenza sanitaria in atto;

Visto, da ultimo, il DPCM 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) con cui sono state adottate nuove misure con efficacia dal 3 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;

Richiamata, per quanto qui di specifico interesse, la Circolare del Ministero della Salute del 01/04/2020 recante "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione", cui questo Ente ha dato attuazione disponendo conseguentemente, unitamente alle altre misure, la chiusura del Cimitero comunale;

Vista e richiamata l'Ordinanza n. 50 del 30/04/2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri;

Dato atto, in particolare, che il punto n. 13 della richiamata ordinanza n. 50/2020 del Presidente della Regione Abruzzo dispone che i Sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle condizioni in materia di distanziamento sociale;

Ritenuto opportuno, in coerenza con gli altri provvedimenti adottati e in corso di adozione da parte della Amministrazione comunale, dover garantire alla popolazione l'esercizio delle attività per le quali sia possibile il rispetto delle norme di distanziamento sociale e, pertanto, la riapertura all'utenza del Cimitero comunale;

Ritenuto altresì che, le misure di distanziamento sociale sono da intendersi attuate mediante limitazione sia delle fasce orarie di apertura al pubblico della struttura cimiteriale sia del contingentamento degli ingressi ad opera del personale addetto alla struttura;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Con effetto immediato e fino a nuovo provvedimento, il cimitero comunale è aperto al pubblico nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- nei soli giorni feriali è ammesso l'ingresso dell'utenza nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 14, con l'utilizzo per tutta la durata della visita di guanti e mascherine di protezione e nel rispetto delle vigenti misure di distanziamento sociale;
- l'ingresso è limitato a n. 20 persone per volta. La regolamentazione degli ingressi è svolta dal personale comunale addetto alla struttura;
- l'accesso alla struttura è effettuato in maniera individuale o per massimo due persone se appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- nella fascia oraria pomeridiana la struttura è chiusa al pubblico, per lo svolgimento degli interventi manutentivi nonché delle attività comunque garantite relative ai servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, nonché il funzionamento della camera mortuaria per le attività previste dalle vigenti disposizioni normative e degli altri servizi essenziali e non suscettibili di sospensione o interruzione.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale de L'Aquila, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

- che della presente ordinanza venga data la massima diffusione sia a mezzo delle ordinarie procedure di pubblicazione, sia tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente;

- che la stessa venga trasmessa a:

Comando di P.L. del Comune,

Comando dei Carabinieri,

Commissariato di P.S.,

Guardia di Finanza,

Prefettura di L'Aquila - UTG,

Regione Abruzzo,

ASL n.1 L'Aquila-Avezzano-Sulmona ciascuno per le rispettive competenze

Il Sindaco

Annamaria Casini